

Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. 20-3139

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) Misura 5 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamita' naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione - Disposizioni per l'attuazione dell'Operazione 5.1.1. "Prevenzione dei danni da calamita' naturali di tipo biotico".**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visti i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

visti i successivi regolamenti di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1306/2013 e, in particolare, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19 - 260 del 28 agosto 2014 con cui si stabiliva, tra l'altro, di adottare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte;

considerato che in data 1° settembre 2014 l'Autorità di Gestione ha notificato ufficialmente alla Commissione europea, via SFC2014, la prima proposta di PSR 2014-2020;

viste le osservazioni formulate dalla Commissione con nota C(2015)1447 final del 27 febbraio 2015 e successive comunicazioni;

considerato che in data 16 settembre 2015 l'Autorità di Gestione ha notificato ufficialmente alla Commissione, via SFC2014, una seconda proposta di PSR 2014-2020 revisionata sulla base delle osservazioni pervenute;

viste le ulteriori osservazioni formulate dalla Commissione a seguito della consultazione ufficiale dei propri Servizi interni;

considerato che in data 12 ottobre 2015 l'Autorità di Gestione ha notificato ufficialmente alla Commissione, via SFC2014, la proposta definitiva di PSR 2014-2020 ulteriormente revisionata sulla base delle ultime osservazioni pervenute;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata.

Il sopra citato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 18 e 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, la Misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione", la sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici", l'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico".

L'Operazione sopra citata, che si articola in due tipologie di intervento, sostiene:

- tipologia 1: investimenti per l'eliminazione delle piante di specie-serbatoio collegate alla flavescenza dorata della vite;
- tipologia 2: reti anti-insetto e altri tipi di investimenti necessari per la produzione sotto rete di materiale di moltiplicazione al fine di prevenire i danni da fitopatie o da organismi nocivi suscettibili di causare calamità

Nell'estate 2014 è stata identificata per la prima volta in Piemonte la presenza dell'insetto fitofago *Popillia Japonica* Newman (di seguito Popillia), inserito nell'allegato I del D. Lgs. n. 214 del 19 agosto 2015 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE, che modifica la Direttiva 2000/29/CE, Misure di contenimento contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi".

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, grazie ad azioni di monitoraggio, ha individuato un'area infestata ed un'area tampone, così come definite dalla D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015.

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenutasi in data 3 marzo 2016, ha sancito l'intesa in ordine allo schema di Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali recante le "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia Japonica* N. sul territorio della Repubblica Italiana", agli articoli 6, 7, 8 detta le condizioni per la movimentazione dei vegetali con terra associata e dei tappeti erbosi originari della zona infestata e cuscinetto.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte ha immediatamente intrapreso una serie di iniziative volte al monitoraggio ed al contenimento di *Popillia* definite, tra l'altro, con la D.D. n. 129 del 10 marzo 2016.

Il materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato dalle aziende vivaistiche rappresenta un potenziale veicolo di diffusione di *Popillia*.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno utilizzare le risorse disponibili per gli interventi previsti dalla tipologia n. 2 dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" della Misura 5 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte, per le Aziende Agricole vivaistiche ricadenti nelle aree individuate dalla D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015 del Settore Fitosanitario Regionale e servizi tecnico scientifici.

A tal fine occorre adottare le disposizioni per l'attuazione dell'Operazione 5.1.1, "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico", rinviando ad un successivo provvedimento dirigenziale per l'emanazione del bando;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.), e la l.r. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) che subentra nelle funzioni all' O.P.R.;

vista la D.G.R n. 38-8030 del 14.01.2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006;

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata l'ARPEA;

preso atto che, in particolare su alcuni aspetti procedurali, la Regione è vincolata alle decisioni adottate dall'ARPEA, ente competente ad effettuare i pagamenti dei contributi;

considerato che nel manuale procedure controlli e sanzioni dell'ARPEA saranno dettagliate le procedure di autorizzazione e pagamento delle domande di sostegno;

considerato, pertanto, che l'erogazione dei pagamenti legati all'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

considerato che sono disponibili sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte per l'intero periodo di programmazione 800.000,00 euro per l'operazione 5.1.1 - "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico";

ritenuto opportuno assegnare al primo bando una dotazione finanziaria pari a 351.500,00 euro di cui quota FEASR pari ad € 151.566,80, quota carico dello Stato pari ad € 139.953,24 e la quota a carico della Regione Piemonte pari ad € 59.979,96;

tuttavia, considerato che il bando della presente Operazione 5.1.1 finanzierà investimenti volti a prevenire la diffusione dell'insetto *Popillia* in determinate aree infestate e tampone, così come definite dalla D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015, si ritiene opportuno procedere per finanziare investimenti ritenuti ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti da economie accertate a seguito di istruttoria o da ulteriori risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'Operazione 5.1.1.

Considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale) è versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;

- la quota nazionale e regionale (pari al 56,880 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816 % del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie stanziato sul capitolo di spesa 262963 (Missione 16 - Programma 1) del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'organismo pagatore;

preso atto che la quota regionale necessaria per il finanziamento dell'Operazione 5.1.1 - "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico", pari ad euro 59.979,96, trova copertura finanziaria con l'impegno di spesa n. 936/2016 per complessivi € 26.000.000,00 e che tali somme impegnate, sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di € 25.011.525,64 e, pertanto, risultano disponibili € 988.474,36;

considerata la finalità della presente Operazione 5.1.1 volta a prevenire i danni da calamità naturali di tipo biotico, si ritiene che i beneficiari possano presentare domanda di sostegno sul bando a prescindere dalla valutazione della redditività dell'Azienda agricola;

ritenuto di demandare al Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Regionale Agricoltura di adottare i bandi nel rispetto dei presenti criteri ed a provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni, che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione;

visti gli artt. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 che, in particolare al comma 5, prevede che il termine per la conclusione dei procedimenti, se non è stato espressamente stabilito da legge, regolamento o da atto deliberativo è di trenta giorni, e considerato che per due dei procedimenti previsti dalla Operazione 5.1.1 i termini necessari sono superiori - tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità dei procedimenti- si deliberano i seguenti termini:

1) Titolo del procedimento: “Approvazione della graduatoria preliminare per l’assegnazione di contributi per interventi per la prevenzione di danni da calamità naturali di tipo biotico - Operazione 5.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”

Responsabile del procedimento: Settore Produzioni agrarie e zootecniche

Termine finale del procedimento: 30 giorni a partire dal giorno successivo alla scadenza del bando.

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria.

2) Titolo del procedimento: “Approvazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione di contributi per interventi per la prevenzione di danni da calamità naturali di tipo biotico - Operazione 5.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”

Responsabile del procedimento: Settore competente per territorio ai sensi della DD 29 dicembre 2015, n. 905

Termine finale del procedimento: 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva.

3) Titolo del procedimento: “Elenco di liquidazione delle domande di saldo presentate per l’assegnazione di contributi per interventi per la prevenzione di danni da calamità naturali di tipo biotico - Operazione 5.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”

Responsabile del procedimento: Settore competente per territorio ai sensi della DD 29 dicembre 2015, n. 905

Termine finale del procedimento: 120 giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza indicata per la trasmissione delle domande di saldo da parte dei beneficiari.

In quanto trattasi di un procedimento complesso, come meglio specificato in Allegato.

Ritenuto quindi di integrare le schede contenute nell’Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione” così come integrate dalla deliberazione n. 26-181 del 28 luglio 2014 e dalla deliberazione 14-3131 del 14 marzo 2016, con i procedimenti sopra definiti;

acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR nella seduta del 26 e 27 novembre 2015 e tenuto conto in particolare dei criteri di selezione delle domande definiti dal Comitato di Sorveglianza medesimo nell’ambito dei principi di selezione già indicati nel PSR;

acquisito il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR nella consultazione scritta svoltasi dal 29 febbraio al 11 marzo 2016 sui criteri di selezione delle domande;

considerato che del sopra citato Comitato di Sorveglianza del PSR fanno altresì parte le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali (componenti del Comitato ex art. 8 della l.r. 17/99);

visto che le presenti disposizioni di attuazione dell’Operazione 5.1.1 sono state oggetto di consultazione con i rappresentanti delle principali organizzazioni professionali agricole;

tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

1. di adottare le disposizioni di attuazione dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), allegate alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di individuare nel Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Regionale Agricoltura la struttura competente ad emanare i bandi con Determinazione Dirigenziale ed a provvedere, con propri atti, a fornire le precisazioni, che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione dell'Operazione;

3. di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, le schede contenute nell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione" così come integrate dalla deliberazione n. 26-181 del 28 luglio 2014 e dalla deliberazione 14-3131 del 14 marzo 2016, con i procedimenti così come descritti in premessa;

4. di approvare i termini dei procedimenti relativi alla Misura 5, sottomisura 5.1, Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" così come descritti in premessa, ai sensi degli artt. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14;

5. di destinare al primo bando per l'attuazione dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) risorse finanziarie pari ad euro 351.500,00 di spesa pubblica con fondi cofinanziati di cui: quota FEASR pari ad € 151.566,80, quota carico dello Stab pari ad € 139.953,24 e la quota a carico della Regione Piemonte pari ad € 59.979,96.

Il finanziamento della quota regionale pari ad euro 59.979,96 (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura finanziaria con l'impegno di spesa n. 936/2016.

L'erogazione dei pagamenti dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

6. di disporre che il Settore competente per territorio ai sensi della DD 29 dicembre 2015, n. 905 della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte potrà procedere a finanziare eventuali investimenti ritenuti ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti da economie accertate a seguito di istruttoria o da ulteriori risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'Operazione 5.1.1.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni da tale data, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

## Allegato A

Disposizioni di attuazione dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR).

### FINALITA'

Il presente documento individua le linee guida e definisce le istruzioni tecniche operative per la stesura di specifici bandi per l'attuazione dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR).

Nel caso specifico gli interventi, appartenenti alla tipologia n. 2 previsti dall'Operazione 5.1.1, sono volti alla prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico mediante investimenti quali reti anti-insetto, teli pacciamanti e altri tipi di investimenti necessari per la produzione sotto rete di materiale di moltiplicazione al fine di prevenire i danni da fitopatie o da organismi nocivi suscettibili di causare calamità.

Il sostegno è rivolto alle aziende agricole vivaistiche per realizzare investimenti volti alla prevenzione ed al contenimento dell'insetto fitofago *Popillia japonica* Newman nelle aree infestate e tampone, così come definite dalla D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015 del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

PSR 2014-2020 del Piemonte approvato con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 dalla Commissione europea e con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 dalla Giunta Regionale del Piemonte.

Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 – 2020.

Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;

Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale.

### CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse cofinanziate assegnate al primo bando dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" sono pari a euro 351.500,00 di spesa pubblica con fondi cofinanziati di cui: quota FEASR (pari al 43,12 % del totale), la quota a carico dello Stato (pari al 39,816 % del totale) e la quota a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale).

Il finanziamento della quota regionale è pari ad euro 59.979,96 (unico onere a carico del Bilancio regionale).

L'Operazione sarà attuata a bando.

L'apertura di bandi successivi è legata al verificarsi o al protrarsi di una calamità naturale di tipo biotico (con le risorse che saranno al momento disponibili).

Eventuali risorse assegnate ad un bando e non utilizzate verranno utilizzate dai bandi successivi.

Viceversa, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie provenienti da economie accertate a seguito di istruttoria o da ulteriori risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'Operazione 5.1.1, il Settore competente per territorio ai sensi della DD 29 dicembre 2015, n. 905 della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte (di seguito Settore competente per territorio), potrà procedere a finanziare investimenti ritenuti ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse.

## MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno dovranno essere predisposte e presentate telematicamente utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese, entro le date indicate nei bandi.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda in proprio o avvalendosi di un CAA o di un consulente di fiducia.

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva di tutti gli allegati richiesti dai bandi, pena la non ricevibilità.

Le domande di sostegno possono essere presentate a prescindere dalla valutazione della redditività dell'Azienda agricola.

La domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come specificato nel modello di domanda).

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti ammessi costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

Ulteriori documentazioni richieste dall'ufficio istruttore dovranno essere presentate, pena il rigetto della domanda, nei tempi che da esso saranno assegnati, durante la fase istruttoria della domanda stessa.

L'azienda agricola vivaistica può aderire a più bandi, presentando più domande di sostegno.

E' comunque consentito presentare una sola domanda di sostegno per bando.

Le domande di sostegno devono contenere tutti gli elementi necessari per far sì che gli interventi finanziati dal PSR siano controllabili e verificabili.

Le domande dovranno inoltre contenere tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria e le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere.

La sottoscrizione di una domanda di sostegno implica il rispetto di impegni:

- essenziali, gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- accessori, gli impegni che se non osservati consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali provoca la decadenza totale della domanda di sostegno; il mancato rispetto degli impegni accessori provoca la decadenza parziale della domanda di sostegno.

## REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

I beneficiari, per presentare la domanda di sostegno, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati.
- avere un'autorizzazione all'attività vivaistica ai sensi del D.lgs. 214/2005 e s.m.i. rilasciata dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici;
- avere un fascicolo aziendale con terreni destinati all'attività vivaistica ricadenti nell'area infestata e/o nell'area tampone, così come definite dalla D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015 del Settore Fitosanitario Regionale e servizi tecnico scientifici.

I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.

Per la presentazione delle domande è obbligatorio che l'azienda agricola si sia già precedentemente iscritta alla Anagrafe Agricola del Piemonte e abbia costituito il fascicolo aziendale come da D.lgs 173 / 1998 e DPR 503/1999.

## CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di sostegno verranno inserite in graduatoria in base ai seguenti criteri di selezione:

- entità del potenziale agricolo a rischio;
- grado di rischio di diffusione della malattia o dell'infestazione.

I punteggi verranno auto attribuiti in fase di presentazione della domanda di sostegno, in base a:



1. localizzazione del vivaio, valutato sulla base dell'ubicazione dell'intervento effettuato in area infestata o in area tampone, come definite dalla D.D. n. 815 del 2 dicembre 2015 del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici:

- a. localizzazione dell'intervento nell'area infestata 7 punti
- b. localizzazione dell'intervento nell'area tampone 4 punti

Qualora gli interventi siano localizzati parzialmente in area infestata e parzialmente in area tampone, il punteggio verrà attribuito in base all'ubicazione della prevalenza della superficie interessata dall'intervento.

2. dimensione dell'Azienda Agricola vivaistica valutata in termini di quantità di ettari destinati all'attività vivaistica:

- a. meno di 0.5 ettari destinati all'attività vivaistica 1 punto
- b. da 0.5 ettari a 1 ettari destinati all'attività vivaistica 2 punti
- c. oltre 1 ettari destinati all'attività vivaistica 3 punti

Il punteggio minimo per rientrare nella parte finanziabile della graduatoria deve risultare pari o maggiore di 5 punti.

A parità di punteggio le domande verranno collocate in graduatoria sulla base della quantità di ettari interessati all'intervento oggetto del presente bando: dal maggiore al minore.

#### INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Vengono finanziati i seguenti interventi per la realizzazione di strutture protette atte alla produzione di materiale vivaistico sano relativo a colture soggette a organismi nocivi e a fitopatie a rapida diffusione suscettibili di causare calamità.

Saranno ammesse al presente finanziamento i seguenti interventi e, quindi, le seguenti spese:

1. acquisto di reti anti insetto
2. acquisto di teli pacciamanti
3. acquisto di materiale per realizzare altri investimenti necessari per la produzione sotto rete di materiale di moltiplicazione (es. interventi a strutture già esistenti per la produzione sotto rete di materiale di moltiplicazione, realizzazione di strutture atte a sostenere le reti anti insetto).

Le spese per essere ammesse al sostegno devono derivare dal confronto tra almeno tre preventivi. La spesa ammissibile sarà quella minore tra i tre preventivi allegati alla domanda di sostegno.

#### INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI

Non saranno invece ammessi a sostegno i seguenti interventi e, quindi, le seguenti spese:

- la produzione di materiale vivaistico;
- la realizzazione di serre;
- la realizzazione di tunnel con fondazioni;
- materiale di consumo;
- interventi potenzialmente ammissibili ma che si configurino come scorte aziendali;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- attrezzature usate;
- manodopera e lavori in economia;
- spese e commissioni bancarie;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

#### TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, INTENSITA' E LIMITI DI SPESA

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti ed è concesso per un importo pari a:

- 80% delle spese sostenute per gli agricoltori singoli
- 100% delle spese sostenute per gli agricoltori in forma associata.

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale.

La spesa massima ammissibile è pari a € 30.000,00.

La spesa minima ammissibile è pari a € 1.000,00.

## PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPETENZE E GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

L'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" viene gestita dalla Direzione Regionale Agricoltura, in particolare:

1) Procedimento: "Approvazione della graduatoria preliminare per l'assegnazione di contributi per interventi per la prevenzione di danni da calamità naturali di tipo biotico - Operazione 5.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020". Con termine finale di 30 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando sarà approvata, con Determinazione Dirigenziale del Settore Produzioni agrarie e zootecniche, la graduatoria preliminare.

Questa verrà stilata secondo il punteggio auto attribuito in fase di presentazione della domanda calcolato in base ai criteri di selezione sopra specificati.

In base alla dotazione finanziaria del bando, la graduatoria preliminare stabilirà:

1. domande ammissibili al finanziamento, da avviare all'istruttoria;
2. domande non ammissibili al finanziamento per mancanza di fondi, da non avviare all'istruttoria;
3. domande presentate oltre il termine fissato per la presentazione delle domande.

2) Procedimento: "Approvazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione di contributi per interventi per la prevenzione di danni da calamità naturali di tipo biotico - Operazione 5.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020". Con termine finale di 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, sarà approvata, con Determinazione Dirigenziale del Settore competente per territorio, la graduatoria definitiva delle domande di sostegno idonee, con indicazione per ogni domanda del punteggio di merito, della spesa massima ammissibile e del contributo massimo concedibile.

La graduatoria definitiva verrà stilata a seguito di istruttoria, demandata al Settore competente per territorio, e consiste in attività amministrative, tecniche, verifiche in loco e di controllo.

Entro e non oltre 90 giorni dalla data di ammissione al finanziamento, il beneficiario deve concludere l'intervento e presentare una domanda di saldo, tramite i servizi on-line integrati nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese, in cui rendiconta la spesa sostenuta, allegando tutta la documentazione necessaria per dimostrare la completa e corretta realizzazione dell'intervento.

3) Procedimento: "Elenco di liquidazione delle domande di saldo presentate per l'assegnazione di contributi per interventi per la prevenzione di danni da calamità naturali di tipo biotico - Operazione 5.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020". Con termine finale di 120 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di saldo, il Settore competente per territorio invierà un elenco di liquidazione all'organismo pagatore regionale (Arpea), tramite il portale SIAP.

L'elenco di liquidazione verrà stilato a seguito di istruttoria delle domande di saldo, demandata al Settore competente per territorio, e consiste in controlli amministrativi, tecnici, verifiche in loco e di controllo finalizzato ad accertare la corretta realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno.

Il pagamento ai beneficiari degli aiuti spettanti viene effettuato dall'Arpea.

## RINVIO

Per quanto non previsto si fa riferimento al PSR della Regione Piemonte 2014-2020, regolamenti dell'Unione Europea numeri 1303/2013, 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e ai manuali delle procedure di ARPEA e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.